

STUDIO LEGALE ORSINI

Avvocato Alessio Orsini

Di seguito si riporta quella che probabilmente è la prima omologa di un **accordo di ristrutturazione** presentato ai sensi della legge n. 3/0212 di “Composizione della crisi da sovraindebitamento ” da una società agricola - patrocinata dall’Avv. Alessio Orsini con il supporto tecnico del rag. Fabio Campofiloni - che presentava al momento di deposito del piano un monte complessivo di debiti pari ad € **2.576.035,00**.

A mezzo di tale accordo di ristrutturazione l’azienda agricola, non fallibile, ha potuto proseguire la propria attività garantendo il pagamento con crediti futuri derivanti da contributi europei erogati per l’allevamento di equini.

L’accordo è stato altresì garantito da un terzo che ha messo a disposizione un importo nel caso in cui i contributi per qualsiasi motivo non dovessero essere erogati.

Il piano in questione è stato ritenuto più conveniente rispetto alla procedura esecutiva immobiliare che insisteva su tutti i beni dei soci dell’azienda agricola e che aveva 19 posizioni tra creditori procedenti ed intervenuti, tanto che l’Organismo di Composizione della Crisi, nella persona della dott. ssa Monica Maggini, ha ritenuto di attestarne la fattibilità e convenienza.

Nell’accordo sono stati previsti forti abbattimenti dei crediti nei confronti del ceto bancario.

Tribunale di Fermo – Composizione crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 - Omologa accordo di ristrutturazione – Decreto del 26.10.2015 - Giudice delegato Dott.ssa Chiara D’Alfonso - Organismo Composizione Crisi Dott.ssa Monica Maggini

Applicabilità anche alla procedura di sovraindebitamento della possibilità di moratoria dei pagamenti entro il termine annuale ex art. 186 – bis l.f.

Divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive individuali, sequestri conservativi o acquisire titoli di prelazione se non concordati, art. 10 l. 3/2012

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

“Ciononostante, la circostanza che al momento dell’omologa e fino all’anno successivo viene assicurato il pagamento di gran parte dei crediti privilegiati e che il pagamento del creditore privilegiato Consorzio Agrario Piceno avviene mediante cessione di credito, fa ritenere ammissibile la proposta nonostante la deroga al termine annuale per alcune somme da corrispondere.

Infatti è possibile ritenere applicabile anche alla procedura di sovraindebitamento, che in larga parte ne ricalca la disciplina, quanto statuito dalla Suprema Corte in

materia di concordato con continuità aziendale per il quale l'articolo 186 bis l.f. prevede la possibilità di moratoria dei pagamenti entro il termine annuale. La Suprema Corte, intervenuta sulla interpretazione da fornire alla norma, ha ritenuto ammissibili i pagamenti che intervengano nel rispetto dei "tempi normali" di liquidazione dei beni prevedendo interessi compensativi per il maggior termine di dilazione previsto (cfr. Cassazione sez. I 2 settembre 2015 n. 17461, Cassazione 10112/2014 e Cassazione 20388/2014)".

"Con decreto del 30 aprile 2015, integrato in data 5 maggio 2015, veniva fissata l'udienza per la convocazione dei creditori e disposto il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive individuali, ne' essere disposti sequestri conservativi, ne' acquisiti titoli di prelazione se non concordati sul patrimonio del debitore che ha proposto accordo di composizione della crisi dalla emissione del presente decreto e fino all'omologa con onere per la proponente di depositare relazioni periodiche sulla situazione finanziaria (art 10 legge 3/2012)".

"L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10 comma 2 l. 3 /2012 (decreto che dispone l'ammissione del 30 aprile 2015 con integrazione del 7 maggio 2015). I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano".

**TRIBUNALE DI FERMO**

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto da _____ e _____ in qualità rispettivamente di socio e legale rappresentante della Azienda Agricola " _____ " di _____ (p.i. _____) con sede in Fermo alla Via _____ n. _____, nonché da _____ (c.f. _____) nata a Fermo il _____ e residente in Fermo al Viale _____ che interviene quale garante, ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge 3/2012 finalizzato alla omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; vista la proposta che prevede

- pagamento integrale dei creditori in prededuzione (con fondo spese giustizia accantonato per € 20.000,00);
 - pagamento integrale dell'imposta IVA e delle ritenute operate, entro il mese di dicembre 2015;
 - pagamento del 73% al momento dell'omologa del creditore CARIFERMO SPA;
 - pagamento del 18% al Consorzio Agrario contro il quale è in corso una causa civile iscritta al RG 242/0228, con pagamento di € 20.000,00 entro un anno dall'omologa e successivamente con tranches entro dicembre 2017;
 - pagamento del 10% degli altri creditori privilegiati con pagamento entro un anno dall'omologa;
 - pagamento del 5% dei creditori chirografari entro giugno 2017 con i Pac dell'anno 2016;
- per un totale di fabbisogno concordatario pari ad € 481.441,60.

visto il piano che prevede la soddisfazione delle percentuali indicate per il tramite della continuità aziendale consentendo alla azienda di generare il flusso economico legato all'andamento del mercato e di continuare ad incassare il contributo europeo destinato alle aziende agricole, cosiddetti "PAC".

Inoltre il terzo garante pone a disposizione della procedura la somma di € _____,00 in caso di insufficienza del ricavato a soddisfazione dei creditori nelle percentuali previste, con impegno ulteriore di integrazione della suddetta somma in caso di tagli nelle liquidazioni dei Contributi Agea previsti dal Piano.

Il piano prevede una dilazione di pagamento oltre l'anno di parte delle somme dovute al creditore privilegiato Consorzio Agrario, pagamento che si prevede intervenga mediante cessione del credito (PAC).
visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.

- Sotto il profilo soggettivo:

1. l'istante è azienda agricola che rispetta i parametri di esenzione di cui all'articolo 1 del RD 267/1942 e non è soggetto ad altre procedure concorsuali;
2. non ha fatto ricorso, come da atto anche il professionista nella sua relazione (cfr. doc 17), allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso;
3. non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012;



- Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato prevede la soddisfazione dei creditori di cui al giudizio di esecuzione immobiliare iscritto al RG n. 158/08 e quelli scaturenti dalle verifiche compiute dalla Dott.ssa Monica Maggini. Quest'ultima da atto nella sua relazione di fattibilità della circostanza che l'intera proposta si basa sull'intervento di un terzo, sig.ra ..., che mette a disposizione la somma di € ...,00 e garantisce eventuali integrazioni necessarie.

Quanto ai fattori critici riscontrati nella concreta esecuzione del piano si sottolinea l'incertezza che i contributi Agea possono rappresentare essendo la liquidazione subordinata ogni anno al controllo dei titoli dichiarati, ad ogni modo anche in presenza di eventuali tagli sulla base di controlli dei beni di proprietà della istante, la garante si impegna ad integrare con finanza propria che viene ad aggiungersi a quella di € ...,00.

Qualche analisi ulteriore merita la circostanza che i creditori muniti di causa di prelazione non vengono soddisfatti per intero senza che venga depositata rinuncia da parte di questi al pagamento per l'intero;

Sul punto il professionista deposita relazione ai sensi dell'articolo 7 comma 1 legge 3/2012 con la quale si attesta l'incapienza dei beni sui quali insistono diritti di prelazione a soddisfare crediti in misura superiore a quella garantita ("assicurare una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni").

La proposta comunque prevede a pag. 4 il pagamento integrale dell'imposta IVA trattandosi di imposte di derivazione comunitaria per le quali il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (art 7 comma 1 citato).

Il piano prevede, come detto, la prosecuzione dell'attività di pascolo equino che consentirebbe alla azienda agricola di generare un flusso economico legato all'andamento del mercato e di incassare regolarmente il contributo europeo "PAC", contributo sul quale si basa una gran parte della liquidità del piano.

Con riferimento al pagamento dei creditori privilegiati l'articolo 8 della legge prevede al *comma 4* che « *La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.*».

Orbene sul punto la relazione della attestatrice da atto della circostanza che per i creditori muniti di privilegio, e segnatamente il piano prevede la soddisfazione oltre l'anno di cui all'articolo 8 citato ma ritiene comunque la proposta ammissibile atteso che il piano prevede la liquidazione a mezzo cessione dei crediti futuri.

In realtà tale circostanza non giustifica, aderendo ad una lettura restrittiva della norma, la deroga al termine annuale posto che non si tratta di liquidazione di beni sui quali il privilegio insiste, liquidazione della cui tempistica la soddisfazione deve tener conto.

E la ratio legis si comprende dal fatto che i privilegiati attendono tempi più lunghi in quanto i tempi di pagamento sono legati ai tempi della liquidazione del bene sul quale insiste il proprio diritto di prelazione.



Ciononostante, la circostanza che al momento dell'omologa e fino all'anno successivo viene assicurato il pagamento di gran parte dei crediti privilegiati e che il pagamento del creditore privilegiato Consorzio Agrario Piceno avviene mediante cessione di credito, fa ritenere ammissibile la proposta nonostante la deroga al termine annuale per alcune somme da corrispondere.

Infatti è possibile ritenere applicabile anche alla procedura di sovraindebitamento, che in larga parte ne ricalca la disciplina, quanto statuito dalla Suprema Corte in materia di concordato con continuità aziendale per il quale l'articolo 186 bis l.f. prevede la possibilità di moratoria dei pagamenti entro il termine annuale. La Suprema Corte, intervenuta sulla interpretazione da fornire alla norma, ha ritenuto ammissibili i pagamenti che intervengano nel rispetto dei "tempi normali" di liquidazione dei beni prevedendo interessi compensativi per il maggior termine di dilazione previsto (cfr. Cassazione sez. I 2 settembre 2015 n. 17461, Cassazione 10112/2014 e Cassazione 20388/2014).

Con integrazione successiva al decreto del 21 aprile 2015, con il quale questo Giudice delegato chiedeva alla ricorrente di integrare la proposta in merito alla previsione degli interessi sulle somme che si intendono corrispondere ai privilegiati oltre il termine annuale di moratoria fissato all'articolo 8 della legge 3/2012, i proponenti provvedevano all'accantonamento della somma relativa e pari ad € 700,00 sul conto della terza garante, sig.ra .

Con decreto del 30 aprile 2015, integrato in data 5 maggio 2015, veniva fissata l'udienza per la convocazione dei creditori e disposto il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive individuali, ne' essere disposti sequestri conservativi, ne' acquisiti titoli di prelazione se non concordati sul patrimonio del debitore che ha proposto accordo di composizione della crisi dalla emissione del presente decreto e fino all'omologa con onere per la proponente di depositare relazioni periodiche sulla situazione finanziaria (art 10 legge 3/2012).

Visto l'articolo 11 legge 3/2012 il quale prevede la possibilità di rendere il proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, in difetto dovendosi ritenere i creditori consenzienti;

considerato che l'articolo 12 pone in capo all'organismo di composizione della crisi l'onere di relazionare circa il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11 comma 2 legge 3/2012 (60% degli aventi diritto al voto);

posto che sono state raggiunte le maggioranze richiamate, nel corso dell'udienza del 30 luglio 2015 il GD si riservava di decidere sulla omologazione alla scadenza del termine fissato dall'articolo 12 comma 1 per presentare osservazioni, termine decorrente dalla data di comunicazione della relazione da parte del professionista.

Una volta decorso il termine per presentare osservazioni, il professionista trasmetteva a questo Giudice, in data 22 settembre 2015, relazione definitiva sulla fattibilità del piano dando atto delle osservazioni pervenute.



Visto l'articolo 12 comma 2 legge 3/2012 il quale impone al Giudice di risolvere ogni altra contestazione prima di procedere all'omologa si affrontano di seguito le questioni poste per il tramite delle osservazioni depositate.

- La Regione Marche sottolinea la circostanza che i debiti personali dei soci non riguardanti l'azienda agricola, non possono essere ricompresi nel piano o comunque fatti oggetto di patto esdebitatorio, allegando avvisi di accertamento notificati successivamente alla predisposizione del piano relativi all'Azienda Agricola e ai singoli soci;
- l'Agenzia delle Entrate, in adempimento alla richiesta del Giudice di limitare i debiti da inserire nel piano a quelli della azienda agricola con esclusione di quelli personali, chiedeva comunque l'esclusione dagli effetti esdebitatori per i debiti personali;

Considerato che il piano proposto ha ad oggetto i debiti della azienda agricola "Il Colle" proponendo la continuità aziendale a quest'ultima riferibile;

ritenuto pertanto che i debiti contratti personalmente dai signori e non possono formare oggetto di accordo e pertanto vanno esclusi dalla esecuzione del piano o comunque dagli effetti esdebitatori connessi ad essa, posto che l'accordo vincola il debitore nelle percentuali proposte unicamente per i debiti assunti dalla azienda agricola, soggetto richiesto in risanamento;

verificato che, in occasione delle osservazioni presentate, la Regione Marche ha depositato avvisi di accertamento relativi all'azienda agricola e non previsti nell'accordo il quale, per debiti di pari rango, prevede il pagamento nella percentuale del 10% per un maggiore esborso di € 605,00;

posto che riguardo ai ruoli di Equitalia relativi a debiti INPS sussiste una duplicazione di ruoli essendo il debito richiesto sia alla azienda agricola sia ai soci illimitatamente responsabili, in quanto coobbligati in solido, e che pertanto una delle due voci andrà eliminata dal calcolo del fabbisogno e previsto il pagamento del 10% con la conseguenza che, trattandosi di debito dei soci illimitatamente responsabili assunto nell'interesse della società, dal pagamento della percentuale pattuita deriverà il relativo effetto esdebitatorio anche nei confronti dei soci;

vista la relazione depositata dal Professionista nominato la quale conclude in senso favorevole rispetto alla fattibilità dell'accordo indicando dettagliatamente i debiti riferibili alla azienda agricola "....." ovvero assunti dai proponenti in qualità di soci dell'azienda agricola predetta, i soli che beneficeranno dell'effetto esdebitatorio derivante dall'accordo concluso con i creditori, fermo restando che l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fidejussori del debitore e obbligati in via di regresso come previsto dall'articolo 11 comma 3 legge 3/2012;

dovendosi ritenere la relazione di fattibilità del piano della Dott.ssa Maggini parte integrante del piano in considerazione della analitica indicazione dei debiti rientranti nell'accordo;

vista la percentuale di consensi raggiunta nella misura superiore al 60%;

vista la regolarità della procedura;



ritenuto di dover concludere nel merito per la omologazione del piano con la specificazione che, per quanto concerne i debiti personali, il pagamento nelle percentuali indicate costituirà mero acconto sul maggior dovuto non estendendosi ad essi l'effetto esdebitatorio dell'accordo.

PQM

Omologa l'accordo di ristrutturazione proposto ai creditori da l e
in qualità rispettivamente di socio e legale rappresentante della Azienda Agricola " " di
(p.i.) con sede in Fermo alla Via n. , nonché da
(c.f.) nata a Fermo il e residente in Fermo al Viale
n. quale garante;

Ordina che il presente decreto unitamente alla proposta venga pubblicato nel registro delle imprese e in
nel sito internet www.astalegale.net nonché per estratto sul quotidiano "Il Messaggero", pagina locale,
nonché sul quotidiano scelto dal proponente per la pubblicazione del decreto di ammissione ove diverso,
e venga trascritto nei pubblici registri in presenza di beni immobili assoggettati alla proposta con spese a
carico del proponente;

Dispone che l'OCC nominato, Dott.ssa Monica Maggini, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere
nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori
eventuali irregolarità. Per risolvere eventuali contestazioni dovessero insorgere aventi ad oggetto la
violazione di diritti soggettivi investirà questo Giudice delegato ai sensi dell'articolo 13 legge 3/2012;
L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la
pubblicità di cui all'articolo 10 comma 2 l. 3 /2012 (decreto che dispone l'ammissione del 30 aprile 2015
con integrazione del 7 maggio 2015). I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Fermo, 26 ottobre 2015

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

